

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2157-*quinquies*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 14 novembre
1995 – dei commi 6 e 7 dell'articolo 9 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2157

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

e dal Ministro delle finanze

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della difesa

col Ministro della pubblica istruzione

col Ministro della sanità

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1995

Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione
e i consigli di facoltà degli atenei

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il rapporto percentuale di rappresentanza previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, deve intendersi riferito ai consigli di amministrazione degli atenei quali organi collegiali amministrativi di governo, fermo, per i restanti organi, quanto stabilito dagli statuti adottati dalle singole università.

2. All'articolo 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora, per qualsiasi causa, i professori di una facoltà si riducano a un numero inferiore a quelli indicati in precedenza, il Rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione transitoria delle relative componenti, previa designazione da parte del senato accademico di uno o più docenti di ruolo negli specifici settori scientifico-disciplinari, nelle more della ricostituzione del consiglio di facoltà».